



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34

OGGETTO: **Sanzioni Amministrative pecuniarie per i tributi - Criteri per la determinazione delle sanzioni e la determinazione della loro entità**

L'anno **millenovecentonovantotto addì cinque del mese di giugno** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	SOAVE Sergio	X	
2.	MONDINO Sergio	X	
3.	FIORITO Adonella	X	
4.	SCOTTA Aldo	X	
5.	NIRINO Michele	X	
6.	TRUCCO Pietro	X	
7.	DEMARCHI Gabriella	X	
8.	GULLINO Lorenzo	X	
9.	COMINA Aldo	X	
10.	AMBROGGIO Giulio	X	
11.	BOTTASSO Francesco		X
12.	CUSSA Claudio	X	
13.	TURRINI Anna Maria	X	
14.	PAGANO Piergiorgio	X	
15.	RUBIOLO Giovanni		X
16.	FERRERO Gianfranco	X	
17.	FERRACIN Mauro	X	
18.	GIACCARDI Antonio	X	
19.	BOTTA Roberto	X	
20.	DOMINICI Alfredo		X
21.	GENNERO Roberto		X

Sono presenti gli Assessori:

BOTTA Luciano, BOGLIONE Egidio, MORELLO Lorenzo, GHIRARDI Francesco, SAGLIONE Gianfranco, CARENA Marco.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il Signor TURRINI Anna Maria nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: *SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA'.*

Su relazione dell'Assessore GHIRARDI Francesco;

Visto l'art. 3, comma 133, della Legge 23.12.1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

Visto il Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472, ove si dettano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 della Legge 662/96.

Visto il Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 473, ove, al capo IV artt. 11 – 12 – 13 e 14, si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sugli stessi.

Visto il Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 471, ove, si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione.

Ritenuto, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come di seguito indicato:

- a) *Applicazione della sanzione nella misura del 150% del tributo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;***
- b) *Applicazione della sanzione nella misura del 75% del tributo in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele.***

La fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a) e b), pur rappresentando entrambe violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso quanto all'entità della sanzione da irrogare in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di una dichiarazione infedele;

- c) *applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (ad es. errori formali presenti nella denuncia);***
- d) *applicazione della sanzione in misura minima in caso di mancata o tardiva esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.***

Ritenuto altresì, con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione, di stabilire che:

- 1. *Si applica la sanzione più grave a chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi,***
- 2. *Si applica la sanzione più grave a chi con più azioni od omissioni commette più violazioni della medesima disposizione;***

3. Si applica la sanzione più grave a chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni, relative anche a più tributi e a più periodi d'imposta che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo

Ritenuto, inoltre, con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorre allorché l'ammontare della sanzione è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo), sempre che non sia inferiore al 50% del minimo di sanzione prevista per la violazione; questa previsione non si applica nelle ipotesi di mancata, tardiva o infedele risposta a questionari o richieste di dati.

Ritenuto, altresì, che nei casi di omesso o tardivo pagamento di quanto dovuto alle prescritte scadenze per versamenti in acconto o saldo risultanti o non risultanti da dichiarazioni e comunque in ogni ipotesi di mancato pagamento del tributo o di sua frazione nel termine previsto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, come disposto dall'art. 13 D.Lgs. 471/97.

Rilevato, che il D.Lgs. 473/97 modifica il primo comma dell'art. 24 (Sanzioni amministrative) del D.Lgs. 507/93, statuendo che alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari, riguardanti l'effettuazione della pubblicità, conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano non più le norme della Legge 689/1981, ma la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

Visti gli artt. 32 e 39, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Tutto ciò premesso si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:
 - a) *applicazione della sanzione nella misura del 150% del tributo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;*
 - b) *applicazione della sanzione nella misura del 75% del tributo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;*
 - c) *applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);*
 - d) *applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di mancata o tardiva esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;*
 - e) *applicazione della sanzione in misura del 30% degli importi dovuti in caso di omesso o tardivo versamento;*
- 2) di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come di seguito indicato:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI PROPOSTE</u>
Omessa presentazione della dichiarazione	dal 100% a 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000	150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000
Dichiarazione infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta o diritto dovuto	75% della maggiore imposta o diritto dovuto
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

Art. 12 – D.Lgs. 473/97 “Lettera C”

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI PROPOSTE</u>
Omessa presentazione della dichiarazione	dal 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000	150% della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000
Dichiarazione infedele	Da 50% a 100% della maggiore tassa dovuta	75% della maggiore tassa dovuta
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

Art. 12 – D.Lgs. 473/97 “Lettera D”

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED URBANI

--	--	--

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI PROPOSTE</u>
Omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione	dal 100% a 200% del tributo dovuto	150% della tassa o della maggiore tassa dovuta
Denuncia originaria o di variazione infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	75% della maggiore tassa dovuta
Errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa	Da L. 50.000 a L. 500.000	L. 50.000
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	Da L. 50.000 a L. 500.000	L. 50.000
Omesso o tardivo versamento tassa - tassa giornaliera	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

Art. 13 D.Lgs. 473/97

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI ARTI E PROFESSIONI

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI PROPOSTE</u>
Omessa presentazione della denuncia	dal 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000	150% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000
Denuncia infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	75% della maggiore imposta dovuta
Errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

Art. 14 D.Lgs. 473/97

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI PROPOSTE</u>
--------------------------	--	---------------------------------

Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	dal 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000	150% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
Dichiarazione o denuncia infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	75% della maggiore imposta dovuta
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuto	30% dell'imposta dovuta

3) di adottare per il caso di concorso di violazioni e illecito continuato i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare;

a) *Si applica la sanzione più grave a chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi,*

b) *Si applica la sanzione più grave a chi con più azioni od omissioni commette più violazioni della medesima disposizione;*

c) *Si applica la sanzione più grave a chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni, relative anche a più tributi e a più periodi d'imposta che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo.*

4. Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472/97, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo), sempre ché non sia inferiore al 50% del minimo di sanzione prevista per la violazione; questa previsione non si applica nelle ipotesi di mancata o infedele risposta a questionari o richieste di dati.

5. Di dare atto che le disposizioni di cui sopra integrano e sostituiscono quanto disposto nei regolamenti vigenti delle rispettive entrate a far tempo dal 1° aprile 1998, fatta salva la garanzia di cui all'art. 3, 3° comma, D.Lgs. 472/97.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore GHIRARDI che illustra la relazione.

GHIRARDI: asserisce che la Legge 23.12.1996, n. 662 dava mandato al Governo di approntare alcuni decreti legislativi per la regolamentazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per i tributi comunali, sono stati preparati tre decreti legislativi e precisamente i nn. 471, 472, 473 del 18.12.1997, i quali regolano tali sanzioni dei tributi dovuti al Comune. La Legge prevede per queste sanzioni un minimo ed un massimo ed ogni Ente Locale deve provvedere a fissare la percentuale del tributo. Nel caso di omessa presentazione di dichiarazione o denuncia si è pensato di applicare una sanzione del 150% scegliendo una via di mezzo. Invece nel caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele si è stabilita l'applicazione di una sanzione nella misura del 75%. Inoltre nel caso di errori formali presenti nella denuncia si è stabilita l'applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge. Nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione sono riportate le varie casistiche di tutti i tributi comunali, partendo dall'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, proseguendo con la tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti, l'imposta per l'esercizio di arti e professioni e l'imposta comunale sugli immobili, dove sono previsti i vari modi di applicazione delle sanzioni.

FERRERO: intende intervenire riguardo il discorso sulle sanzioni in generale. Ha notato che nella maggior così né il minimo né il massimo. Inoltre laddove il Comune scoprisse effettivamente la volontà da parte del contribuente di non presentare delle dichiarazioni, capisca cioè che il cittadino ha inteso volontariamente non solo presentare una errata dichiarazione, ma addirittura agire in mala fede, è giusto che il cittadino sia richiamato con pesanti sanzioni. E' comunque vero che esistono altri casi in cui i cittadini sbagliano inconsapevolmente ed è per questo che è esatta l'applicazione di una sanzione media, così in seguito, se attraverso adeguati controlli si scoprisse la mala fede da parte dei cittadini, si provvederà in merito.

GHIRARDI: spiega che se il cittadino entro i sessanta giorni in cui è stato convocato concorda con l'ufficio la sanzione viene ridotta al 25% della sovrattassa, quindi nel caso del 150% è ridotta al 37,5%, nel caso del 75% è ridotta al 18,75%. Comunque l'obbligo per il cittadino rimane quello di concordare il pagamento con l'ufficio nel periodo dei sessanta giorni.

SINDACO: ribadisce che viene colpita solamente la malafede di coloro che agiscono.

FERRERO: ritiene questa precisazione soddisfacente in quanto risalta il concetto di non colpire laddove si è nel giusto.

AMBROGGIO: visto che in questa seduta sono state fatte alcune disquisizioni in latino, ritiene che il criterio ispiratore della Giunta per l'elaborazione delle varie sanzioni sia: "*Virtus in medio*" o anche "*Medio stat virtus*". Comunque è giusto che si sia scelto di applicare una sanzione media. A suo avviso il discorso affrontato dal Consigliere Ferrero non è del tutto esatto in quanto per gli Uffici comunali risulta alquanto difficoltoso stabilire quando si tratti di malafede piuttosto che di errore materiale. Non è sicuramente compito del Comune fare il processo delle intenzioni al massimo dovrebbe agire la Magistratura quando ci si trovasse di fronte a casi estremamente gravi. Il Comune si deve solamente occupare degli atti amministrativi, certi e concreti. Considera pertanto la presente proposta giusta ed equa e dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Vista la legge 8.6.1990 n. 142;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la Legge del 15.05.1997, n. 127;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

- visti i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

26.05.1998

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

26.05.1998

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

- con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:
 - a) *applicazione della sanzione nella misura del 150% del tributo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;*
 - b) *applicazione della sanzione nella misura del 75% del tributo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;*
 - c) *applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);*
 - d) *applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di mancata o tardiva esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;*
 - e) *applicazione della sanzione in misura del 30% degli importi dovuti in caso di omesso o tardivo versamento;*
2. di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come di seguito indicato:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI PROPOSTE</u>
Omessa presentazione della dichiarazione	dal 100% a 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000	150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000
Dichiarazione infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta o diritto dovuto	75% della maggiore imposta o diritto dovuto
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

Art. 12 – D.Lgs. 473/97 “Lettera C”

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI PROPOSTE</u>
Omessa presentazione della dichiarazione	dal 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000	150% della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000
Dichiarazione infedele	Da 50% a 100% della maggiore tassa dovuta	75% della maggiore tassa dovuta
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

Art. 12 – D.Lgs. 473/97 “Lettera D”

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED URBANI

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI PROPOSTE</u>
Omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione	dal 100% a 200% del tributo dovuto	150% della tassa o della maggiore tassa dovuta
Denuncia originaria o di variazione infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	75% della maggiore tassa dovuta
Errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa	Da L. 50.000 a L. 500.000	L. 50.000
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	Da L. 50.000 a L. 500.000	L. 50.000
Omesso o tardivo versamento tassa - tassa giornaliera	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

Art. 13 D.Lgs. 473/97

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI ARTI E PROFESSIONI

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI PROPOSTE</u>
Omessa presentazione della denuncia	dal 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000	150% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000
Denuncia infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	75% della maggiore imposta dovuta
Errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

Art. 14 D.Lgs. 473/97

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

--	--	--

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI PROPOSTE</u>
Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	dal 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000	150% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
Dichiarazione o denuncia infedele	Da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	75% della maggiore imposta dovuta
Errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele	Da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
Omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuto	30% dell'imposta dovuta

3. di adottare per il caso di concorso di violazioni e illecito continuato i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare;
- a) *Si applica la sanzione più grave a chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi,*
- b) *Si applica la sanzione più grave a chi con più azioni od omissioni commette più violazioni della medesima disposizione;*
- c) *Si applica la sanzione più grave a chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni, relative anche a più tributi e a più periodi d'imposta che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo.*
4. Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472/97, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo), sempre ché non sia inferiore al 50% del minimo di sanzione prevista per la violazione; questa previsione non si applica nelle ipotesi di mancata o infedele risposta a questionari o richieste di dati.
5. Di dare atto che le disposizioni di cui sopra integrano e sostituiscono quanto disposto nei regolamenti vigenti delle rispettive entrate a far tempo dal 1° aprile 1998, fatta salva la garanzia di cui all'art. 3, 3° comma, D.Lgs. 472/97.

IL PRESIDENTE
F.to TURRINI Anna Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SOFFIENTINI Genziana

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 giugno 1998, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SOFFIENTINI Genziana

INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

In data _____ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n°20.

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI CUNEO

In data _____ ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, 16 giugno 1998

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 26 giugno 1998, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n°267);

In data 26 giugno 1998, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SOFFIENTINI Genziana

